

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 11 marzo 2019.

**Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html);

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° marzo 2019, nella misura pari a -0,13%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,87%.

Roma, 11 marzo 2019

*Il Ministro: DI MAIO*

19A01946

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina Zentiva»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 197 del 6 marzo 2019*

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: B.II.d.1.e), B.II.f.1.b.1), relativamente al medicinale LEVODROPROPIZINA ZENTIVA.

Codice pratica: VN2/2018/283

Si approvano le seguenti variazioni:

variazione di tipo II n. B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

variazione di tipo II n. B.II.f.1.b.1) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale): 24 mesi;

relativamente al medicinale «Levodropropizina Zentiva», nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 039514017 - «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 039514029 - «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml con misurino dosatore.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01955

